

La rosa blu

“DURANTE E DOPO DINOI”

LA GUIDA ANFFAS SU TUTTO CIÒ CHE
È IMPORTANTE SAPERE SULLA LEGGE 112/2016



S o m m a r i o

LA RIVISTA ANFFAS ONLUS SULLA DISABILITÀ - Anno XXV N. 1 - Luglio 2017

Direttore Editoriale

- Roberto Speziale

Direttore Responsabile

- Salvatore Curiale

Comitato Editoriale

- Angelo Cerracchio, Emanuela Bertini

- Michele Imperiali - Luigi Croce

- Marco Faini

Redazione

- Roberta Speziale (Responsabile)

- Daniela Cannistraci

Hanno collaborato a questo numero:

- Avv. Gianfranco de Robertis

- Beatrice Neri

Box in linguaggio facile da leggere a cura di:

Daniela Cannistraci - Elena Ventura

Autorizzazione

Tribunale di Roma n. 254/82 del 3.7.82

Grafica, Impaginazione e Stampa

STAMPERIA ROMANA® Srl - INDUSTRIA GRAFICA 

Via Panaro, 16/18 - 00199 Roma

www.stamperiaromana.it

Luglio 2017

Editoriale

p. 3

Roberto Speziale, Emilio Rota

La Legge 112/2016

p. 4

La Legge 112/2016

Il Decreto Attuativo

p. 10

Conoscere e applicare

la Legge 112/2016

p. 16

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITÀ
INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE



Anffas
O n l u s

dal 1958 la persona al centro

Personalità Giuridica D.P.R. 1542/64

Iscritta al registro nazionale delle

Associazioni di Promozione Sociale al n. 95/04

Via Casilina, 3/T - 00182 ROMA - Tel. 06.3611524 - Fax 06.3212383

e-mail nazionale@anffas.net - www.anffas.net

Nel rispetto dell'ambiente, questa rivista
è stata stampata su carta naturale
senza legno e riciclabile



Editoriale

Roberto Speziale
Presidente Nazionale Anffas Onlus

Emilio Rota
Presidente Fondazione Nazionale Dopo di Noi Anffas Onlus



Questo numero della rivista Anffas parla della legge sul **“Durante/Dopo di Noi”**.

Questa legge è **molto importante per tutte le persone con disabilità** perché permette di aiutarle a **decidere cosa fare nel proprio futuro**, ad esempio **decidere dove vivere, con chi vivere e cosa fare**

quando magari i loro genitori non ci saranno più.

Anffas Onlus ha lavorato molto per avere questa legge e continua a lavorare anche adesso per farla rispettare da tutti.

Quando nel 1984 è stata creata la **Fondazione Nazionale Dopo di Noi Anffas Onlus**, le famiglie Anffas che l'avevano fondata avevano già ben chiara l'importanza del **“progettare nel Durante Noi il Dopo di Noi”** ed erano già perfettamente consapevoli della sfida a cui stavano andando incontro per assicurare ai propri figli e familiari con disabilità un futuro sereno anche nel momento in cui non avrebbero più potuto essere al loro fianco. **Sono passati 33 anni e l'impegno nell'affrontare quella sfida non è mai venuto meno**: Anffas Tutta, infatti, ha continuato a lavorare duramente e costantemente nel **“durante noi”** per il **“Dopo di Noi”** e finalmente, nel 2016, abbiamo visto un primo concreto risultato, il **frutto di decenni di sforzi, lotte, ed impegno**: la Legge 112/2016. Con questa norma – alla cui realizzazione Anffas Onlus ha contribuito nelle sedi istituzionali competenti – infatti, si è finalmente arrivati ad avere una **nuova visione del sostegno alla persona con disabilità**, un sostegno fondato sulla **de-istituzionalizzazione e sul diritto, sancito dalla Convenzione ONU, di poter finalmente scegliere dove vivere, come vivere e con chi vivere**. La Legge 112/2016 e il suo decreto attuativo rappresentano quindi **quanto di più innovativo c'è attualmente a livello normativo formulato nell'ottica e sulla base della Convenzione ONU** e nel rispetto del suo articolo 19 e rappresenta per tutto il movimento delle persone con disabilità e delle loro famiglie un **punto di non ritorno** poiché vede prendere forma quello per cui da sempre ci siamo battuti: **emancipazione, indipendenza, inclusione, partecipazione e il riconoscimento di un diritto soggettivo,**

accantonando l'idea di un **“Dopo di Noi”** inteso solo come il posto letto in una struttura e ponendo in **primo piano il Progetto Individuale di Vita**. Si è aperta quindi una nuova strada da percorrere **che non deve però vederci crogiolare sugli allori**: la norma oggi c'è e quindi **non è più il tempo dell'attesa ma dell'agire e se vogliamo dare davvero avvio ad un nuovo inizio e creare nuovi percorsi per il futuro**, è necessario, come abbiamo sempre ripetuto, **non farci trovare impreparati**. Gli strumenti che la Legge 112/2016 mette a disposizione, infatti, sono molti ed è fondamentale conoscerli e capirne il funzionamento **per mettere in atto non solo un cambiamento nelle nostre famiglie ma in tutto il sistema di welfare italiano**. È per questo motivo, rispondendo anche alla forte richiesta giunta dall'Assemblea Nazionale di Salerno, **che abbiamo deciso di dedicare questo numero della nostra rivista interamente alla Legge 112**, fornendo, oltre al testo integrale della legge e del decreto attuativo, anche la **Guida** realizzata da Anffas Nazionale e dalla Fondazione Nazionale Dopo di Noi Anffas, **che contiene la spiegazione della norma nel dettaglio e una sezione dedicata alle domande e risposte più frequenti** per fornire un quadro completo. **Anffas e la Fondazione continueranno a lavorare e a monitorare affinché la legge sia applicata con efficacia, anche e soprattutto per ciò che riguarda il Fondo a questa destinato, continuando ad informare e supportare le persone con disabilità ed i loro familiari ed allo stesso tempo incalzare le istituzioni preposte a garantire il rispetto e l'esigibilità dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie.**



La rosa blu

La Legge 112/2016

La Legge 112/2016



Questo numero della rivista Anffas parla della Legge n. 112 del 2016, chiamata anche **legge sul “Dopo di Noi”**. Viene chiamata così perché è una legge fatta per pensare al futuro delle persone con disabilità.

Finalmente, infatti, **le persone con disabilità possono essere aiutata a decidere cosa fare in futuro, e i genitori possono decidere subito come aiutare i propri figli con disabilità quando magari non saranno più accanto a loro.**

In questa rivista c'è **la guida** che hanno scritto **Anffas Onlus e la Fondazione Nazionale “Dopo di Noi”** per spiegare la legge.

Anffas e la Fondazione **hanno lavorato tanto per avere questa legge** e continuano a lavorare per **controllare che la legge sia rispettata da tutti.**

La Legge 112/2016 - inquadramento

Presentazione

Si è molto parlato, dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, della Legge n.112/2016 (contenente “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare”), conosciuta dai più come la legge “del Dopo di Noi, partendo dal Durante Noi”, ossia come quel provvedimento legislativo che ha introdotto un finanziamento ed agevolazioni per misure volte a garantire un progetto di vita delle persone con disabilità grave, da continuare anche quando perdano il sostegno familiare. Ma quanto si conosce di tale legge, al di là degli slogan che sono fioccati, nel bene e nel male, durante l'iter parlamentare di approvazione della legge?

La rosa blu

Quanto è stato fatto rispetto alle previsioni della Legge e come concretamente agire per la concreta attuazione su territori di tale provvedimento? Quali i ruoli e le possibilità per le famiglie, gli enti del terzo settore ed in particolare per le associazioni delle famiglie?

Sono questi gli interrogativi a cui si vuole rispondere attraverso una modalità di immediata percezione: la formulazione di domande su temi della legge e sulla sua attuazione e conseguente risposta, partendo però prima da un inquadramento sintetico della legge e delle sue fasi di attuazione e facendo seguire, in conclusione, anche chiare indicazioni su come “praticare” la Legge n. 112/2016 specie per le nuove soluzioni alloggiative di persone con disabilità che decidano di fare un proprio percorso autonomo rispetto al nucleo familiare d’origine.

Riferimenti Normativi

- Legge 22 giugno 2016 n. 112 «Disposizioni, in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare».
- Decreto attuativo del 23 novembre 2016 a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (di concerto con il Ministro della Salute ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze).

Il testo completo della Legge 112/2016

LEGGE 22 giugno 2016, n. 112
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
G.U. – serie generale n.146 del 24 giugno 2016

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La presente Legge, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli due, tre, trenta, trentadue e trentotto della Costituzione, dagli articoli ventiquattro e ventisei della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dagli articoli tre e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite

sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n.18, è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità.

2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori. Tali misure, volte anche ad evitare l’istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. Lo stato di disabilità grave, di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le modalità indicate all’articolo 4 della medesima legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità.

3. La presente legge è volta, altresì, ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3), dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo, in favore di persone con disabilità grave, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge.

Art. 2

Definizione delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'assistenza sanitaria e sociale ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, anche mediante l'integrazione tra le relative prestazioni e la collaborazione con i comuni. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e dei vincoli di finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono, nell'ambito territoriale di competenza, i macro livelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione. Nell'ambito del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

2. Nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 3.

Art. 3

Istituzione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo è determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

2. L'accesso alle misure di assistenza, cura e

protezione a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Le regioni adottano indirizzi di programmazione e definiscono i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

Art. 4

Finalità del Fondo

1. Il Fondo è destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2, e, in particolare, alle seguenti finalità:

a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2;

b) realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi;

c) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;

d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c), programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo

delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono partecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e le famiglie che si associano per le finalità di cui all'articolo 1. Le attività di programmazione degli interventi di cui al comma 1 prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.

Art. 5

Detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave

1. All'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo le parole: «o di invalidità permanente.» è inserito il seguente periodo: «A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 è elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge».

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 35,7 milioni di euro per l'anno 2017 e in 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

Art. 6

Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione

1. I beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del

decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il trust ovvero i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile perseguano come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione.

3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:

a) l'istituzione del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile siano fatti per atto pubblico;

b) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile identifichino in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descrivano la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti; indichino le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità grave;

c) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile individuino, rispettivamente, gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo ovvero il contratto di affidamento fiduciario ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione indichino inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore;

d) gli esclusivi beneficiari del trust ovvero del contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile siano le persone con disabilità grave;

e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust o nei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;

f) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile individuino il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del trust o della stipula dei fondi speciali ovvero della costituzione del vincolo di destinazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del trust o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;

g) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile stabiliscano il termine finale della durata del trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile nella data della morte della persona con disabilità grave;

h) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo.

4. In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno istituito il trust ovvero stipulato i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero costituito il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, i trasferimenti di beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecaria e catastale si

applicano in misura fissa.

5. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 4, in caso di morte del beneficiario del trust ovvero del contratto che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile istituito a favore di soggetti con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, il trasferimento del patrimonio residuo, ai sensi della lettera h) del comma 3 del presente articolo, è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286, e successive modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.

6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

7. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di destinazione sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

8. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust ovvero di loro destinazione ai fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.80, e

i limiti ivi indicati sono elevati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro.

10. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017; le agevolazioni di cui al comma 9 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2016.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

12. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4, 6 e 7, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e dal comma 9, valutate in 6,258 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

Art. 7

Campagne informative

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri avvia, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave, in modo da consentire un più diretto ed agevole ricorso agli strumenti di tutela previsti per l'assistenza delle persone con disabilità prive del sostegno familiare, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla finalità di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità.

Art. 8

Relazione alle Camere

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge e sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9. La relazione illustra altresì l'effettivo andamento delle minori entrate derivanti dalle medesime disposizioni, anche al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.

Art. 9

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e a 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, e alle minori

entrate derivanti dagli articoli 5 e 6, valutate complessivamente in 51,958 milioni di euro per l'anno 2017 e in 34,050 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede:

a) quanto a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) quanto a 258.000 euro per l'anno 2017 e a 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze effettua il monitoraggio delle minori entrate recate dagli articoli 5 e 6. Le eventuali risorse corrispondenti all'eventuale minore esigenza di copertura delle minori entrate di cui al primo periodo, valutata in via strutturale sulla base delle risultanze del monitoraggio delle predette minori entrate e quantificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono, a decorrere dall'anno di quantificazione, nel Fondo di cui all'articolo 3.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando



La rosa blu

Legge 112/2016 – Il Decreto Attuativo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 23 novembre 2016

Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016.
(GU n.45 del 23 febbraio 2017)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e in particolare, l'art. 3, comma 3, che definisce la connotazione di gravità della condizione di disabilità, e l'art. 4, che ne definisce le modalità di accertamento;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», e in particolare, l'art. 14 concernente i progetti individuali per le persone disabili;

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in particolare, l'art. 3, che definisce i principi generali, e l'art. 19, concernente la vita indipendente e l'inclusione nella società;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2014, concernente il regolamento relativo al Casellario dell'assistenza, di cui all'art. 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122;

Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare», e in particolare: l'art. 3, che, al comma 1, istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, la cui dotazione è determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, e al comma 2, stabilisce che l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità

Legge 112/2016
Il Decreto Attuativo

La rosa blu

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo;

l'art. 4, che stabilisce le finalità del Fondo;

Visto il decreto 26 settembre 2016, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con delega in materia di politiche per la famiglia, di riparto del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2016;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», e, in particolare, l'art. 14;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 10 novembre 2016;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Persona con disabilità grave»: persona con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, accertata nelle modalità indicate all'art. 4 della medesima legge;

b) «Persona con disabilità grave priva del sostegno familiare»: persona con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, priva di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché' gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché' in vista del venir meno del sostegno familiare;

c) «Fondo»: il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'art. 3 della legge n. 112 del 2016;

d) «Progetto personalizzato»: il progetto individuale per la persona con disabilità di cui all'art. 14 della legge n. 328 del 2000;

e) «Sostegni»: le misure, i servizi, le prestazioni e i trasferimenti individuati nel progetto personalizzato in grado di supportare il percorso di vita della persona con disabilità e la sua inclusione;

f) «Budget di progetto»: la definizione quantitativa

e qualitativa delle risorse economiche, strumentali, professionali e umane atte a garantire la piena fruibilità dei sostegni indicati per qualità, quantità ed intensità nel progetto personalizzato.

Art. 2

Valutazione multidimensionale e progetto personalizzato

1. Agli interventi di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse del Fondo, le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare accedono previa valutazione multidimensionale, effettuata da equipe multi professionali in cui siano presenti almeno le componenti clinica e sociale, secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute). Le equipe multi professionali sono regolamentate dalle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nelle more della revisione delle procedure di accertamento della disabilità e della definizione di strumenti nazionali di valutazione, anche in attuazione del Piano per la non autosufficienza, di cui all'art. 7 del citato decreto interministeriale 26 settembre 2016, la valutazione multidimensionale analizza le diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità in prospettiva della sua migliore qualità di vita, ed in particolare, almeno le seguenti aree:

a) cura della propria persona, inclusa la gestione di interventi terapeutici;

b) mobilità;

c) comunicazione e altre attività cognitive;

d) attività strumentali e relazionali della vita quotidiana.

2. La valutazione di cui al comma 1 è finalizzata alla definizione del progetto personalizzato per la persona con disabilità grave. Il progetto individua gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità grave necessita, a partire dalle prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie ed inclusi gli interventi e i servizi di cui all'art. 3, a valere sulle risorse del Fondo, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione del miglioramento della qualità di vita e della corretta allocazione delle risorse medesime.

Nel caso la persona sia già stata valutata e disponga di un progetto per finalità diverse da quelle di cui al presente decreto, la valutazione e la progettazione sono integrate con gli interventi e i servizi di cui all'art. 3. Il progetto personalizzato contiene il budget di progetto, quale insieme di tutte le risorse umane, economiche, strumentali da poter utilizzare in maniera flessibile, dinamica ed integrata.

3. Il progetto personalizzato è definito assicurando la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità grave, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze e prevedendo altresì il suo pieno coinvolgimento nel successivo monitoraggio e valutazione. Laddove la persona con disabilità grave non sia nella condizione di esprimere pienamente la sua volontà, è sostenuta dai suoi genitori o da chi ne tutela gli interessi, fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 1, secondo periodo.

4. Il progetto personalizzato individua, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente dalle necessità di sostegni definite nel progetto, una figura di riferimento (case manager) che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e l'attività di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso.

5. Il progetto personalizzato definisce metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze della persona con disabilità grave.

Art. 3

Interventi e servizi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

1. Nel rispetto dell'art. 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ed in particolare, del comma 1, lettera a), gli interventi e i servizi di cui al presente articolo sono proposti e condivisi con la persona con disabilità grave priva del sostegno familiare garantendole la possibilità di autodeterminarsi e il rispetto della libertà di scelta. A tal fine vanno garantiti, con le minori limitazioni possibili e con particolare riguardo alle persone con disabilità intellettiva e del neuro sviluppo, gli strumenti previsti dalla vigente legislazione relativi al sostegno nella presa delle decisioni, nonché' devono essere adottate strategie volte a facilitare la comprensione delle misure proposte.

2. Per le persone con disabilità grave in vista del venir meno del sostegno genitoriale, il progetto personalizzato di cui all'art. 2 prevede un percorso programmato di accompagnamento verso l'autonomia e di uscita dal nucleo familiare di origine, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare.

3. Per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, nel progetto di cui all'art. 2 sono rivalutate le condizioni abitative alla luce della coerenza con soluzioni che riproducano un ambiente abitativo e relazionale di tipo

familiare, come individuate al comma 4, al fine di prevedere, ove opportuno, percorsi programmati di deistituzionalizzazione.

4. Le soluzioni alloggiative per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, da prevedere nel progetto di cui all'art. 2, finanziate a valere sulle risorse del Fondo, nelle modalità di cui all'art. 5, comma 4, presentano caratteristiche di abitazioni, inclusa l'abitazione di origine, o gruppi-appartamento o soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 112 del 2016.

In particolare:

a) deve trattarsi di soluzioni che offrano ospitalità a non più di 5 persone;

b) deroghe al principio di cui alla lettera a) possono essere stabilite dalle regioni, in via eccezionale, motivate in base ai particolari bisogni assistenziali delle persone inserite, nella forma di più moduli abitativi nella medesima struttura; in ogni caso, a valere sulle risorse del Fondo, non sono previsti finanziamenti per strutture con singoli moduli abitativi che ospitino più di 5 persone, per un totale di non più di 10 persone complessive nella struttura, inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza e/o sollievo, in un massimo di 2;

c) deve trattarsi di spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile l'utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole, ed adeguati spazi per la quotidianità e il tempo libero;

d) deve essere promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient assisted living;

e) devono essere ubicate in zone residenziali, ovvero anche rurali esclusivamente all'interno di progetti di agricoltura sociale coerenti con le finalità di cui all'art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141, e comunque in un contesto territoriale non isolato, essere aperte alla comunità di riferimento, permettere la continuità affettiva e relazionale degli ospiti;

f) fermi restando i requisiti che garantiscono l'accessibilità e la mobilità interna, non sono previsti in via generale requisiti strutturali, se non quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione.

5. La persona con disabilità grave priva del sostegno familiare è accompagnata nel percorso verso l'autonomia attraverso l'inserimento, ove opportuno e secondo le modalità previste nel progetto di cui all'art. 2, in programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile. Tali programmi possono essere finanziati, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), della legge n. 112 del 2016, a valere sulle risorse del Fondo.

6. Gli interventi e servizi di cui al presente decreto, in ogni caso, non rispondono solo al soddisfacimento di bisogni abitativi, ma si inseriscono in un contesto di sviluppo e valorizzazione di competenze verso l'autonomia e di promozione dell'inclusione sociale. A tal fine, i progetti personalizzati sono condivisi, ove appropriato, con i competenti servizi per il collocamento mirato, di cui alla legge n. 68 del 1999, ed includono la possibilità di inserimento in programmi di politiche attive del lavoro, anche nella forma di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-regioni del 22 gennaio 2015.

7. In situazioni di emergenza, ed in particolare, in situazioni in cui i genitori non sono temporaneamente nella condizione di fornire alla persona con disabilità grave i sostegni genitoriali necessari ad una vita dignitosa e non è possibile avviare ai medesimi con servizi di assistenza domiciliare che permettano la permanenza della persona con disabilità grave nel proprio domicilio, può essere consentito a valere sulle risorse del Fondo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), della legge n. 112 del 2016, il finanziamento di interventi di permanenza temporanea in strutture dalle caratteristiche diverse da quelle definite al comma 4, previa verifica dell'assenza di soluzioni abitative ad esse conformi, seppur temporanee. Gli interventi, da realizzarsi nel superiore interesse della persona con disabilità grave, si inseriscono in ogni caso in un percorso che identifica i tempi del rientro nella situazione familiare, cessata la situazione di emergenza, e si limitano, a valere sulle risorse del Fondo, all'assunzione dell'onere della quota sociale, in tutto o in parte, delle prestazioni erogate in ambito residenziale, ferme restando le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale. E' comunque garantito il rispetto della volontà della persona con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.

Art. 4

Beneficiari

1. Beneficiari degli interventi e servizi di cui all'art. 3, nei limiti delle risorse del Fondo, sono le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Le modalità di accesso agli interventi e ai servizi sono individuate dalle regioni mediante l'adozione degli indirizzi di programmazione di cui all'art. 6, comma 1.

2. Fermi restando gli interventi previsti in favore delle persone con disabilità grave dalla normativa vigente, nonché dalla ordinaria rete dei servizi territoriali, l'accesso alle misure a carico del Fondo è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale, di cui all'art. 2, comma 2, necessitano con maggiore urgenza degli interventi di cui al presente decreto. Nel valutare l'urgenza si tiene conto delle limitazioni dell'autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia. Per le persone con disabilità grave già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, particolare attenzione è riservata alla rivalutazione delle caratteristiche di tali residenze ai sensi dell'art. 3, comma 3, e all'eventualità che tali soluzioni costituiscano barriere all'inclusione della persona con disabilità grave, facilitandone l'isolamento.

3. In esito alla valutazione di cui al comma 2 è in ogni caso garantita una priorità di accesso alle seguenti:

a) persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;

b) persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;

c) persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'art. 3, comma 4.

4. Nell'erogazione dei finanziamenti le regioni tengono conto dei criteri di priorità indicati ai commi 2 e 3. Le regioni promuovono altresì interventi volti al riutilizzo di patrimoni per le finalità di cui al presente decreto, resi disponibili dai familiari o da reti associative di familiari di persone con disabilità

grave in loro favore, indipendentemente dai criteri di priorità di cui ai commi 2 e 3.

5. Fermo restando che gli interventi di cui al presente decreto sono rivolti alle persone la cui disabilità non sia determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, è assicurata continuità negli interventi e servizi erogati, indipendentemente dal raggiungimento di qualsivoglia limite d'età.

Art. 5

Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

1. Le risorse assegnate al Fondo per l'anno 2016, pari ad euro 90 milioni, sono attribuite alle regioni, per gli interventi e i servizi di cui all'art. 3.

2. A ciascuna regione è attribuita una quota di risorse come da tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, calcolata sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d'età 18-64 anni, secondo i dati Istat sulla popolazione residente.

3. I criteri di cui al comma 2 sono utilizzati in via sperimentale nel 2016. Per gli anni successivi al 2016 tali criteri sono oggetto di specifica valutazione ed eventuale integrazione o revisione, da adottarsi con le medesime modalità del presente decreto.

4. A valere sulle risorse del Fondo possono essere finanziati i seguenti:

a) percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'art. 3, commi 2 e 3;

b) interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'art. 3, comma 4;

c) programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'art. 3, comma 5, ed, in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'art. 3, comma 6;

d) interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'art. 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;

e) in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'art. 3, comma 7.

Gli interventi e i servizi di cui alle lettere a), b) e c) sono inclusi nel budget di progetto.

5. Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, gli interventi e i servizi di cui all'art.3 costituiscono la base su cui definire specifici obiettivi di servizio e relativo fabbisogno, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al presente articolo. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 112 del 2016, alla definizione degli obiettivi di servizio si provvede mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

6. Le risorse di cui al presente decreto sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare da parte delle regioni, nonché da parte delle autonomie locali. I finanziamenti per gli interventi e i servizi di cui al comma 4, ove di natura socio-sanitaria, sono finalizzati alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza e non sono sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari, a quelli sanitari.

7. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 112 del 2016, al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui al comma 4, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono partecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e le famiglie che si associano per le finalità di cui al presente decreto.

Art. 6

Erogazione e monitoraggio

1. Le regioni adottano indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'art. 3, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, e comunque prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. La programmazione degli interventi di cui al presente decreto si inserisce nella più generale programmazione per macro-livelli e obiettivi di servizio delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché nella programmazione degli interventi a valere sul Fondo per le non autosufficienze, secondo le modalità specificate con i relativi decreti di riparto.

2. Gli indirizzi di programmazione adottati, di cui al comma 1, sono comunicati al Ministero del lavoro e

delle politiche sociali che procederà all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione del programma attuativo, la coerenza con le finalità di cui all'art. 3. Gli indirizzi di programmazione sono eventualmente modificati a seguito della definizione degli obiettivi di servizio, adottati nelle modalità di cui all'art. 5, comma 5, e sono comunque aggiornati almeno ogni tre anni. La comunicazione degli aggiornamenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali è propedeutica all'erogazione delle corrispondenti annualità del Fondo.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 112 del 2016, le regioni definiscono altresì i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

4. Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse di cui all'art. 5, nonché la destinazione delle stesse al perseguimento delle finalità di cui all'art. 3, le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo, con particolare riferimento al numero di beneficiari per singola tipologia di intervento e alle caratteristiche delle soluzioni alloggiative finanziate. Fermo restando quanto previsto al comma 1, a decorrere dal 2018 l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione deve essere comunque preceduta dalla rendicontazione sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno precedente l'erogazione

medesima.

5. Le informazioni sulla presa in carico e gli interventi attivati ai sensi del presente decreto, anche al fine di migliorarne la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione, sono messe a disposizione del Casellario dell'assistenza, di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale 16 dicembre 2014 e, in particolare, mediante la trasmissione del modulo SINA di cui all'art. 5, comma 3, lettera b), del medesimo decreto interministeriale. Le informazioni, trasmesse da tutti gli enti erogatori degli interventi, sono utilizzate ai fini della validazione del numero complessivo di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare assistite dagli interventi del Fondo. A tal fine, con riferimento agli interventi e ai servizi di cui all'art. 5, comma 4, fatta eccezione per quelli di cui alla lettera d), erogati a valere sul Fondo, è compilato il campo «2.3.4 - Codice prestazione» della sezione 3 della tabella 2 del citato decreto interministeriale 16 dicembre 2014, utilizzando la voce «A1.21», indipendentemente dalle caratteristiche della prestazione e dal fatto che la prestazione sia sottoposta a prova dei mezzi, ed il campo «2.3.5 - Denominazione prestazione» della medesima sezione 3 indicando «Fondo PCD prive del sostegno familiare».

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 23 novembre 2016



Conoscere e applicare la legge sul “Durante e Dopo di Noi”: finalità ed oggetto della Legge n. 112/2016 in sintesi

Conoscere e applicare la legge sul
“Durante e Dopo di Noi”:
finalità ed oggetto della Legge n. 112/2016 in sintesi

In tutti questi anni l'espressione “Dopo di Noi” ha quasi sempre evocato solo la necessità di avere strutture residenziali in cui ricoverare le persone con disabilità al momento della perdita dei propri familiari, concentrando l'attenzione di tutti esclusivamente nella realizzazione di quante più strutture possibili, semmai con quanta maggior capienza possibile per ciascuna.

Oggi, però, con la Legge n. 112/2016 si sta dando vita ad un nuovo modo di intendere il “Dopo di Noi”, partendo dal riconoscimento che le persone con disabilità non possono, dall'oggi al domani, essere “deportate” in una struttura, a volte anche lontana centinaia di chilometri dal tessuto sociale dove hanno vissuto, e veder spezzato tutto il loro percorso di vita fino a quel momento costruito. Per la prima volta, si inizia a pensare alla persona con disabilità non solo come destinataria passiva di un'attività di mera assistenza da erogare in una struttura, ma al suo essere Persona, che, come tutti gli altri, ha diritto a non veder “spezzato il filo” della sua vita (solo perché i genitori non possono più supportarla).

Tutto ciò in attuazione di quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata dal nostro Stato nel 2009. La Convenzione ONU, infatti, impone di considerare le persone con disabilità non più per le loro limitazioni in sé (modello sanitario dell'ICDH) o non più solo per la relazione che si crea tra tali limitazioni e l'ambiente circostante (modello bio-psico-sociale dell'ICF), ma per il loro essere PERSONE e, quindi, con il diritto intrinseco di avere, come ciascuna persona, un proprio percorso di vita, da poter sviluppare, in condizioni di pari opportunità con tutti gli altri, attraverso i giusti supporti e sostegni (modello dei diritti umani).

Muovendosi all'interno di questo nuovo paradigma, si comprende come occorra supportare e valorizzare il percorso di vita delle persone con disabilità, con le loro aspettative, con le loro necessità e con le relazioni intessute nel corso della propria esistenza, che, come sopra detto, non possono essere cancellate di colpo, solo per il venir meno del perno familiare nella propria casa di origine.

Per una corretta lettura della normativa in discorso è opportuno considerare che la legge si compone di due parti:

Artt. 1-4: individuazione di misure dirette a supportare il percorso di vita delle pcd nel “Durante Noi, Dopo di Noi”, anche in vista del venir meno del sostegno familiare. Tali misure sono finanziate da un apposito Fondo Nazionale, ripartito dalle Regioni che, in base ad una loro programmazione regionale, devono attivare le ridette misure e monitorarne gli esiti. Rispetto alla ripartizione del Fondo Nazionale alle Regioni ed alle indicazioni cui le regioni dovranno attenersi occorre considerare il decreto attuativo del 23.11.2016.

Propriamente le misure finanziabili con risorse a valere sul Fondo si sviluppano delle seguenti 4 aree di intervento (meglio declinate nel Decreto attuativo):

1. *attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di*

La rosa blu

deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2 (ndr beneficiari meglio specificati oltre);

b) realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2 (ndr beneficiari meglio specificati oltre), interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi;

c) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2 (ndr beneficiari meglio specificati oltre), volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;

d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c), programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2 (ndr beneficiari meglio specificati oltre).

Al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono partecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché' altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e le famiglie che si associano..”

N.B Tutte le misure devono essere coerenti con il progetto individuale ex art. 14 Legge n. 328/00 previamente predisposto.

Artt. 5-6: agevolazioni fiscali per polizze assicurative ed agevolazioni fiscali e tributarie per trust, vincoli di destinazione ex art. 2645 ter c.c. e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincoli di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario, messi a disposizione di genitori, parenti o benefattori che possano anche servire a sostenere in via integrativa le misure previste negli articoli 1 e 4 e finanziate dal Fondo Nazionale.

Adempimenti e scadenze amministrative previsti dalla Legge e dal decreto attuativo per la corretta e puntuale attuazione

In attuazione di quanto previsto dal decreto attuativo, le Regioni, entro il 5 marzo 2017, sono state chiamate ad inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i loro programmi attuativi. Per uniformare tali piani il Ministero ha predisposto una apposita scheda, rispettosa della Legge e del suo decreto attuativo che le Regioni dovevano provvedere a compilare, indicando le misure finanziate, il riparto del Fondo tra le varie misure previste dal decreto attuativo, nonché le modalità applicative.

Il Ministero, entro 30 giorni dal ricevimento dei singoli piani attuativi da parte delle Regioni, era tenuto ad analizzare gli stessi e dare riscontro alle Regioni proponenti.

Le Regioni, ricevuto il riscontro da parte del Ministero, erano tenute ad effettuare le eventuali integrazioni o modifiche richieste per i piani precedentemente inviati ed attendere la definitiva comunicazione di approvazione e materiale assegnazione delle somme precedentemente definite nel decreto di riparto del Fondo.



Risorse derivanti dal Fondo Nazionale di cui alla Legge n. 112/2016

Propriamente, il Fondo Nazionale è di:

- 90,0 milioni di euro per il 2016
- 38,3 milioni di euro per il 2017
- 56,1 milioni di euro a decorrere dal 2018 (con il Fondo, quindi, stabilizzato su tale cifra)

Il Fondo annualità 2016 (pari a 90 milioni di euro) è stato, col citato decreto, ripartito alle Regioni così:

Regione	Importo in euro
Abruzzo	1.980.000,00
Basilicata	900.000,00
Calabria	3.060.000,00
Campania	9.090.000,00
Emilia Romagna	6.570.000,00
Friuli Venezia Giulia	1.800.000,00
Lazio	9.090.000,00
Liguria	2.250.000,00
Lombardia	15.030.000,00
Marche	2.340.000,00
Molise	450.000,00
Piemonte	6.480.000,00
Puglia	6.210.000,00
Sardegna	2.610.000,00
Sicilia	7.740.000,00
Toscana	5.490.000,00
Umbria	1.350.000,00
Valle d'Aosta	180.000,00
Veneto	7.380.000,00

Tale ripartizione è stata effettuata prendendo a riferimento, a livello di singola Regione, le certificazioni della legge 104/92, art. 3 comma 3 (connotazione di gravità), delle persone comprese tra i 18 ed i 64 anni.

N.B. Questo non significa, a nostro avviso, che la legge si applica solo alle persone con disabilità grave tra i 18 ed i 64 anni ma, appunto, tale "range" è finalizzato solo ad individuare un parametro oggettivo per procedere al riparto del Fondo.

Il decreto attuativo prevede, inoltre, che tale criterio venga utilizzato in via sperimentale per l'annualità 2016. Per le successive annualità potranno essere previsti criteri diversi.

Resta esclusa dal riparto l'intera Regione del Trentino Alto Adige, in quanto la stessa non

accede a fondi nazionali idonei a garantire livelli essenziali di prestazioni. Abbiamo notizia che la Provincia Autonoma di Trento sta predisponendo un'apposita norma, con propri fondi, in linea con la norma nazionale.

Possono partecipare ed integrare le risorse stanziare dal Fondo nazionale sia le Regioni che gli enti locali, ma anche gli enti del terzo settore, le famiglie che si associano per le finalità delle legge, e, financo, altri soggetti di diritto privato, purché abbiano comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità, ispirandosi al **principio di sussidiarietà**, nel rispetto delle rispettive competenze. La modalità da privilegiare dovrebbe essere quella della co-progettazione condivisa.

In tale contesto, le organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità possono svolgere un ruolo fondamentale nel **diffondere e fare conoscere correttamente le opportunità offerte da questa legge alle persone con disabilità ed alle famiglie** ma hanno anche il diritto ad essere coinvolte, a tutti i livelli, nelle attività di programmazione degli interventi.

DOMANDE E RISPOSTE

Beneficiari delle misure della prima parte della Legge n. 112/2016 (finanziate dal Fondo)

1. Chi sono i beneficiari delle misure finanziate dal Fondo costituito con la Legge 112/2016?

Persone con disabilità grave (Art. 3 comma 3 legge 104/92) che presentino i seguenti requisiti:

- la cui condizione di disabilità non sia determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
- siano prive di sostegno familiare in quanto, alternativamente:
 - a) mancanti di entrambi i genitori;
 - b) con genitori non più in grado di fornire l'adeguato sostegno;
 - c) in vista del venir meno del sostegno familiare.

2. Questo significa che le persone con disabilità che hanno superato i 65 anni di età non possono accedere alle misure?

Assolutamente no. Se una persona è già disabile grave dalla nascita o è divenuta disabile grave nel corso della sua vita, prima di compiere i 65 anni

o anche dopo, ma non per patologie connesse direttamente all'età avanzata, può rientrare tra i destinatari della Legge 112/2016.

3. Ma allora che significa che non rientrano tra i destinatari della legge le persone la cui disabilità grave "non sia determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità"?

Significa che se una persona non è nata con una disabilità congenita o l'abbia acquisita nel corso della sua vita ma sia divenuta disabile, appunto, per il naturale avanzamento dell'età o a causa di patologie connesse alla senilità (per esempio una demenza senile o un Alzheimer) non rientra tra i destinatari della Legge 112/16, in quanto ci sono altre leggi che ne prevedono la tutela ed i servizi.

4. Quindi sbaglia chi sostiene che la legge si applica solo alle persone con disabilità grave che abbia un'età compresa tra i 18 ed i 64 anni?

Assolutamente sì! La legge prevede che le misure si applichino a tutte le persone con disabilità grave e che abbiano le caratteristiche previste dalla legge stessa a prescindere da qualsiasi età o al raggiungimento di qualsivoglia età.

5. Allora da dove nasce questo equivoco?

Il Ministero per suddividere il Fondo alle Regioni ha utilizzato l'unico parametro certo di cui disponeva, ossia le certificazioni della condizione di "handicap" di cui alla legge n. 104/92 con connotazione di gravità delle persone con disabilità comprese tra i 18 ed i 64 anni. Ma questo, a nostro avviso, non ha nulla a che vedere con la platea dei destinatari.

6. Qual è la differenza tra sostegno genitoriale e sostegno familiare?

Il primo riguarda esclusivamente i genitori, il secondo i componenti della famiglia.

7. Perché è stata fatta questa distinzione?

Per chiarire che la responsabilità genitoriale è diversa da quella di altri familiari (per esempio i fratelli e le sorelle) e che è importante, prima di assumere le giuste decisioni, fare una attenta valutazione sia della condizione dei genitori che, in prospettiva, anche quella dell'intero contesto familiare.

8. Come si fa a capire se una persona è disabile grave?

Lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è

accertato con le modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge. Se non si possiede già il certificato si può chiedere la visita alla commissione medica del proprio territorio. Se in precedenza non è stata riconosciuta la gravità e, nel frattempo, le condizioni si sono aggravate, si può chiedere una nuova visita.

Redazione del progetto individuale ex art. 14 Legge n. 328/00 come condizione imprescindibile per attivare il percorso di sostegno della Legge n. 112/2016

9. Quando si può attivare il percorso?

Il più precocemente possibile e già durante l'esistenza in vita dei genitori, attraverso una progressiva presa in carico della persona interessata.

10. Attraverso quale strumento si attiva il percorso?

Previa predisposizione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

11. Che cosa è un progetto individuale?

È il documento che, partendo da una valutazione dei bisogni, aspettative e desideri della persona con disabilità (anche in relazione ai contesti dalla stessa vissuti), individua quali sono tutti i vari supporti e sostegni, formali (istituzionali) ed informali, che possono permettere alla stessa di poter partecipare alla vita sociale e poter vivere in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri.

È un diritto di tutte le persone con disabilità. Quello che viene scritto nel progetto deve essere attuato senza nessuna limitazione neppure di risorse.

12. A chi va richiesta la predisposizione del progetto Individuale?

Al comune in cui risiede la persona con disabilità, che è tenuto ad avviare il procedimento, coinvolgendo i competenti servizi sanitari del territorio.

13. Che ruolo hanno le persone con disabilità ed i loro familiari interessati alla redazione del progetto individuale?

Gli stessi devono essere pienamente ed attivamente coinvolti e la loro volontà deve essere rispettata.

14. Le persone con disabilità grave da chi si possono fare aiutare?

Si possono fare aiutare dai loro genitori o di chi ne tutela o assiste l'esercizio dei suoi interessi.

15. Quando la legge parla del diritto delle persone con disabilità ad "autodeterminarsi" che significa?

Consiste nel fatto che gli interventi ed i servizi devono essere proposti e condivisi con le persone con disabilità, garantendo loro la possibilità di autodeterminarsi (quindi di avere corretta informazione per farsi una propria idea e possibilità di esprimerla) ed il rispetto della propria libertà di scelta. Tale diritto è sancito dall'art. 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e, pertanto, rappresenta un obbligo per coloro che, a vario titolo, sono chiamati a definire gli interventi ed i servizi previsti dalla Legge 112/2016.

16. E per le persone con disabilità che hanno difficoltà?

Proprio a queste persone la legge dedica maggior e particolare attenzione; infatti, prevede che "vanno garantiti, con la minore limitazione possibile, e con particolare riguardo alle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neuro sviluppo, gli strumenti previsti dalla vigente legislazione relativi al sostegno nella presa di decisioni, nonché devono essere adottate strategie volte a facilitare la comprensione delle misure proposte". Tutto ciò perché il progetto individuale è il progetto della Persona.

17. Esistono tali strumenti?

Sì, nei sostegni alla presa di decisione occorre avere cura a non sostituirsi mai alla persona stessa, ma, appunto, ad assumere un ruolo di "facilitatore" nella misura effettivamente necessaria. Mentre per gli aspetti legati alla comunicazione esistono già, per esempio, il linguaggio facile da leggere e da capire adottato da Anffas o la comunicazione aumentativa, molto in uso.

18. Ma, se si ha diritto ad accedere alle misure previste dalla Legge 112/2016, si perde tutto il resto?

No, in quanto la legge prevede espressamente che restano comunque "salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità".

19. Cosa si intende nella Legge 112/2016 quando si parla di sostegni?

Si intendono "le misure, i servizi, le prestazioni e i trasferimenti individuati nel progetto personalizzato in grado di supportare il percorso di vita della persona con disabilità e la sua inclusione."

20. Come si redige il progetto personalizzato?

Si deve riunire l'equipe multi professionale, operante presso i servizi sanitari del territorio, in cui deve essere presente almeno la componente clinica e sociale, ma anche altre professionalità e deve procedere ad effettuare la valutazione multidimensionale

21. A quale principio si devono ispirare?

Al modello bio-psico-sociale, in coerenza con il sistema di classificazione ICF (classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute)

22. Che cosa è il modello bio-psico-sociale?

È il modello che si contrappone al modello bio-medico basato sulla visione della disabilità come malattia e che considera la disabilità come interazione tra una condizione personale (di menomazione o infermità) e l'ambiente in cui la persona vive, con tutti gli ostacoli/barriere e facilitatori per la partecipazione della persona, in esso presenti.

23. Mentre ICF?

È il sistema di classificazione internazionale del Funzionamento, della disabilità e della Salute dell'OMS (Organizzazione mondiale della Sanità). ICF fornisce sia un linguaggio unificato e standard sia un modello concettuale di riferimento per la descrizione della salute e degli stati ad essa correlati.

24. Che cosa devono analizzare le equipe multiprofessionali?

Per le finalità della Legge 112/2016, e nelle more che si modifichi l'attuale sistema di accertamento dell'invalidità civile, stato di *handicap* e disabilità, le equipe devono analizzare le diverse dimensioni del funzionamento della persona.

25. Ma allora, per fare questo, quali aree devono essere analizzate?

La Legge 112/16 prevede espressamente che si devono analizzare almeno le seguenti aree:

a) cura della propria persona, inclusa la

gestione di interventi terapeutici

- b) mobilità
- c) comunicazione ed altre attività cognitive
- d) attività strumentali e relazionali della vita quotidiana

26. Esistono degli strumenti per fare questa analisi?

Sì, ci sono delle scale di valutazione validate scientificamente, che vanno utilizzate da professionisti adeguatamente preparati e formati. Anffas, a tal fine, ha predisposto un innovativo sistema in grado di fare tutto ciò, che si chiama “Matrici Ecologiche e dei sostegni”.

27. Ma in che ottica si devono fare la valutazione multidimensionale e la conseguente progettazione individuale?

Occorre farlo in prospettiva della migliore qualità di vita della persona con disabilità, destinataria della misura.

28. Ma, allora, la valutazione è il momento più importante per avviare un progetto individuale per attivare le misure previste dalla Legge 112?

Assolutamente sì! Ma non solo per la Legge 112/2016. Il progetto individuale previsto dall’art. 14 della legge 328 del 2000 riguarda l’intero progetto di vita della persona con disabilità. In questo senso il progetto individuale, per attivare le misure della Legge 112/16, va inteso solo come una sezione, anche se di fondamentale importanza, del più ampio progetto di vita.

29. Quale è la cosa più importante da tenere in considerazione per fare un buon progetto individuale?

Prima di tutto occorre fare una buona osservazione della persona interessata, del suo funzionamento e del suo contesto, familiare e sociale, in modo da individuare, a partire dalle sue potenzialità e caratteristiche personali, ciò che agisce come barriera e come facilitatore alla sua partecipazione sociale. Poi occorre individuare i sostegni formali ed informali di cui dispone. Quindi attraverso una intervista strutturata (a partire dalla persona interessata ed estesa ai vari soggetti che con essa, a vario titolo, interagiscono nella vita quotidiana), cogliere desideri, aspettative e preferenze. All’esito occorre riallineare i sostegni in atto con i nuovi sostegni emersi e, quindi, stilare il progetto individuale. Unitamente al progetto individuale va anche stilato il budget di progetto ed individuato il “case manager”, che

avrà il compito di garantire alla persona ed alla sua famiglia che quello che prevede il progetto sia concretamente attuato.

30. Ma come si fa a capire se il progetto ha prodotto i risultati attesi?

Periodicamente (secondo il programma di verifica indicato espressamente nel progetto) bisogna che l’equipe si riunisca di nuovo e verifichi se i sostegni progettati ed attuati hanno prodotto un miglioramento, o meno, sulla qualità della vita delle persona con disabilità. Affinché tale verifica sia scientificamente valida occorre, sin dall’inizio, individuare indicatori di esito rispetto ai vari obiettivi, attraverso, i quali, poi, verificare i concreti cambiamenti.

Se si verifica che ci sono disallineamenti si procede, sempre di comune accordo con la persona e con la famiglia, a ri-progettare i giusti adattamenti al progetto iniziale.

31. Quindi, il progetto non è statico?

La vita delle persone è dinamica ed anche la disabilità evolve nel tempo e si modifica. Pertanto, il progetto individuale deve necessariamente seguire la linea della vita ed essere dinamico.

32. In buona sostanza, quindi, l’equipe si riunisce ed individua tra i servizi esistenti quelli a cui far accedere la persona?

Nulla di più sbagliato! Alla persona vanno garantiti sostegni formali ed informali personalizzati per la sua migliore qualità di vita e, pertanto, non ci si può limitare ad adattare le persone ai servizi esistenti.

33. Ma, se non ci sono i soldi?

Stiamo parlando di diritti fondamentali non comprimibili e non subordinabili a carenza di risorse e, pertanto, quello che prevede il progetto individuale deve essere sempre e pienamente garantito.

34. Come facciamo a farlo capire ai nostri interlocutori?

Ci sono alcune sentenze emanate da diversi giudici che dimostrano che si tratta di un diritto esigibile.

35. Esiste un sistema per fare tutto questo?

Il sistema esiste e si chiama “Matrici ecologiche e dei sostegni”; ma si possono anche usare altri sistemi. L’importante è che il progetto individuale venga fatto bene, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e che gli esiti siano misurabili.

36. Come si fa a capire se la qualità di vita migliora?

I domini della qualità di vita sono 8 (benessere emozionale, relazioni interpersonali, benessere materiale, sviluppo personale, benessere fisico, autodeterminazione, inclusione sociale, conoscenza ed esercizio dei propri diritti) e sono misurabili con metodologie scientificamente validate a livello internazionale.

37. Con particolare riferimento alla Legge 112/16 che cosa deve prevedere il progetto individuale art. 14 Legge 328 del 2000?

Il progetto deve individuare:

- a) gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità grave necessita, a partire dalle prestazioni sociali e socio sanitarie
- b) elencare gli specifici interventi previsti dalla Legge 112 e dal decreto attuativo per il "Durante e Dopo di Noi"

38. Quale è la principale finalità del progetto individuale?

La finalità del progetto è quella di garantire la miglior qualità di vita e corretta allocazione delle risorse.

39. Se la persona con disabilità grave è già in possesso di un progetto individuale, redatto per finalità diverse, che deve fare?

Deve chiedere l'integrazione del progetto nel rispetto di quanto sopra.

40. Le persone con disabilità grave che possiedono o raggiungono maggiori livelli di autonomia vengono penalizzate?

Purtroppo questo rischio è concreto ed è una contraddizione. Anche se per l'autonomia e per la vita indipendente ci sono altre leggi che dovrebbero provvedervi.

41. Oltre al progetto individuale, che deve fare l'equipe?

Deve predisporre il "budget di progetto", che è contenuto all'interno del progetto individuale

42. Che cosa è il "budget di progetto"?

È la "definizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, strumentali, professionali e umane atte a garantire la piena fruibilità dei sostegni indicati per qualità, quantità ed intensità nel progetto personalizzato."

43. Ma che ruolo ha precisamente la persona con disabilità nel proprio progetto?

"Il progetto personalizzato è definito assicurando la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità grave, tenendo conto dei suoi desideri aspettative e preferenze."

44. Ma chi farà il monitoraggio?

Il monitoraggio dovrà essere fatto dall'intera equipe che ha predisposto l'originario progetto, ma la persona con disabilità deve essere pienamente coinvolta anche nel monitoraggio e nella valutazione.

45. E se la persona con disabilità grave non fosse in grado di esprimere pienamente la sua volontà?

In questo caso può essere sostenuta dai suoi genitori o chi ne tutela gli interessi

46. E per le persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo come occorre comportarsi in merito?

In particolare, proprio a queste persone occorre sempre garantire, con le minor limitazioni possibili, gli strumenti previsti dalla vigente legislazione relativi al sostegno nella presa delle decisioni.

47. E quindi quali strategie vanno adottate?

Vanno adottate tutte le strategie possibili volte a facilitare la comprensione delle misure proposte.

48. Che ruolo ha il "Case Manager"?

Ha il compito di sostenere la persona e gli operatori, eventualmente coinvolti nel sostegno, nel governo complessivo del progetto di vita, nonché quello di facilitatore e verificatore sulla concreta esigibilità dei sostegni progettati.

Misure di attuazione della Legge n. 112/2016

49. Quali sono le misure adottabili con risorse a valere sul Fondo Nazionale istituito dalla Legge n. 112/2016 (ripartito tra le Regioni)?

Il Decreto attuativo del 23.11.2016 ha declinato le 4 aree di intervento previste dalla Legge n. 112/2016 nelle seguenti 5 misure di intervento:

- a) percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione

b) interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative che rispondono a caratteristiche individuate dal decreto stesso

c) programmi di accrescimento alla consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile ed, in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione

d) interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative, dalle caratteristiche specificate nel decreto, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità

e) in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare

50. Che significa Istituzionalizzazione?

Significa far vivere una persona con disabilità in luoghi "sanitarizzanti", dove vivono molte altre persone senza alcun rispetto per i suoi desideri, aspettative preferenze, dignità e privacy e dove trascorre le intere sue giornate, anche quando non ve ne sia assoluta necessità.

51. Cosa succede per chi vive già in Istituto?

Le misure della Legge 112/16 sono volte non solo ad evitare l'istituzionalizzazione, ma anche a favorire la de-istituzionalizzazione. Quindi, coloro che vivono in un istituto (strutture di grandi dimensioni in cui ci sono presenti tante persone con disabilità) hanno la priorità rispetto agli altri

52. Ma per le persone con gravi disabilità che non possono vivere a casa propria o hanno necessità di supporti medici o vitali intensivi come ci si deve comportare?

La Legge 112/2016 giustamente non ha fatto differenze ed ha stabilito che tutte le strutture residenziali finanziate con le risorse a valere sul Fondo Nazionale devono riprodurre il più possibile l'ambiente familiare, anche quando i sostegni sono molto elevati.

Le soluzioni alloggiative non devono mai superare il numero di 5 posti letto con massimo di

10 nella stessa struttura. Le stanze devono essere prevalentemente singole ed arredate con i mobili e le suppellettili scelte dalle stesse persone; le stesse devono essere ubicate in zona residenziale con il solo requisito della casa di civile abitazione e dotate di adeguati spazi comuni.

In presenza di particolari necessità si potranno in essere gli adeguati accorgimenti per rispondere al meglio a tutte le condizioni ed esigenze.

53. Non si corre il rischio che in questo modo i costi siano troppo elevati?

Effettivamente i costi individuali o per singola struttura, da una prima e superficiale lettura, potrebbero apparire più elevati rispetto alla "retta giornaliera" di un centro residenziale classico. Ma, a ben vedere, in molti casi, si potrebbe avere il risultato esattamente opposto in quanto, garantendo ad ognuno la giusta soluzione ed i giusti sostegni, si realizzerebbe un ri-orientamento della spesa e maggiore efficacia della stessa, evitando soluzioni improprie, assurdi standard, solo fini a se stessi, ed alle "vigilanze", oltre che a prevenire anche situazioni di cronicità. Ma, anche ammesso e non concesso che i costi risultassero più alti, sarebbe questo un buon motivo per continuare ad istituzionalizzare e segregare le persone con disabilità?

54. La legge parla di co-housing: esistono già esperienze e buone prassi in merito?

Purtroppo la legge su questo punto non è chiara in quanto sembrerebbe che anche questa soluzione alloggiativa sia riservata solo a gruppi di persone con disabilità che, tra di loro, possono anche attivare forme di mutuo aiuto. Questa limitazione rappresenta una forte contraddizione in quanto vorrebbe dire che il legislatore ha inteso creare "addensati" di sole persone con disabilità, tutte gravi, anche se in soluzioni di piccole entità e ciò sarebbe un effetto "paradosso".

Mentre le esperienze molto valide e positive che già esistono, anche in Italia, prevedono soluzioni miste: per esempio, due studentesse senza disabilità che convivono in un appartamento con due ragazze con disturbi dello spettro autistico, con risultati veramente significativi e miglioramento esponenziale della loro qualità di vita.

55. Sono finanziabili misure mirate al potenziamento delle abilità?

Assolutamente sì e la legge lo prevede espressamente. Anzi, dovrebbero essere proprio le misure più ambite, in quanto proprio

l'avvio di un percorso precoce "molto Durante Noi" consentirebbe, poi, di affrontare un sereno "Dopo di Noi". In particolare, la legge prevede programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile.

56. Come si potrebbe realizzare tutto ciò?

Con le risorse della legge si possono attivare e finanziare appositi servizi "palestre per l'autonomia e per la vita indipendente", ma forse sarebbe più importante ri-orientare a tal fine l'intera filiera dei servizi, a partire dalla scuola, per passare, poi, ai centri diurni e semiresidenziali, pensando all'adulità delle persone con disabilità, fin da bambini, ed accompagnando lungo questo intero percorso anche le famiglie.

57. È possibile fare un percorso di accompagnamento progressivo?

Assolutamente sì! Basta progettarlo ed inserire tale percorso nel progetto individuale. In questo modo, per esempio, si possono programmare soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare.

58. Se una persona è già inserita in una soluzione alloggiativa "classica" si può intervenire?

Assolutamente sì! Anzi, se si tratta di una struttura con caratteristiche di "istituto", si ha diritto ad avere la precedenza nella ricerca di una nuova soluzione conforme agli standard previsti dalla Legge 112/16.

59. Se le persone con disabilità che desiderano intraprendere tale percorso ed hanno necessità di particolari supporti tecnologici o di domotica possono farlo con i finanziamenti della Legge 112?

Assolutamente sì! La legge prevede, infatti, che, deve essere promosso l'uso di nuove tecnologie, di domotica, etc.

60. Quanti posti devono avere questi alloggi?
Devono avere massimo 5 posti letto.

61. Sono ammesse deroghe?

È previsto che le Regioni possano prevedere deroghe, ma solo con singoli moduli abitativi da 5 posti e fino ad un massimo di 10 posti nella medesima struttura, compresi 2 posti di emergenza.

62. Dove devono essere ubicate le soluzioni alloggiative previste dalla Legge 112/16?

Devono essere ubicate in zone residenziali, in un contesto territoriale non isolato e devono essere

aperte alla comunità di riferimento. Al centro ci deve essere la garanzia di mantenere al continuità affettiva e relazione delle persone con disabilità.

63. Oltre alle soluzioni alloggiative quali altre soluzioni sono state previste?

È stato previsto che, anche in deroga al principio dell'ubicazione in zona residenziale, si possano realizzare soluzioni alloggiative, rispondenti alla caratteristiche della legge, all'interno di progetti di agricoltura sociale in zone rurali.

64. Può essere messa a disposizione anche l'abitazione di origine?

Sì, questa ipotesi è prevista; però non è chiaro se, poi, è possibile sostenere economicamente, con le risorse del Fondo, la persona che decidesse di continuare ad abitarci da sola con i sostegni di cui necessita o se deve necessariamente dare vita ad una convivenza con altre persone con disabilità, aventi i requisiti della Legge n. 112/16.

65. Le soluzioni alloggiative previste dalla Legge 112/16 devono avere autorizzazioni di tipo sanitario o altre specifiche autorizzazioni?

No, fermo restando i requisiti necessari a garantire l'accessibilità e la mobilità interna. Infatti, in via generale, non sono previsti requisiti strutturali, se non quelli minimi previsti per le case di civile abitazione.

66. Quindi, qualsiasi soluzione alloggiativa per persone con disabilità grave può avere questi requisiti minimi?

No, solo quelle espressamente realizzate ai sensi e per gli effetti della Legge 112/16, usufruendo degli specifici finanziamenti. Per tutto il resto valgono le norme in vigore per le altre tipologie di strutture sia private che pubbliche.

67. Come si fa ad essere sicuri che si tratta di questa tipologia di struttura?

Al momento nulla è previsto. Sarebbe molto opportuno istituire un registro, almeno a livello di comune o di ambito, in cui iscrivere obbligatoriamente tali strutture e, periodicamente, fare delle verifiche sul mantenimento dei requisiti.

68. Cosa prevede la legge in caso di situazioni emergenziali?

La legge prevede espressamente che sono finanziabili anche interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare, ma solo in via eccezionale e per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, sempre nel rispetto della volontà della persona e dei suoi familiari.

69. Ma quando, poi, una persona con disabilità compie 65 anni che succede? Viene portata, di forza, in una casa per anziani, come accade ora?

No, il decreto attuativo prevede espressamente che sia assicurata continuità negli interventi e nelle misure, indipendentemente dal raggiungimento di qualsivoglia limite di età.

70. È corretto dire che la legge n. 112/16 risponde solo ad esigenze di tipo abitativo?

No, non è corretto. Al contrario, nel decreto attuativo si dice espressamente che gli interventi ed i servizi previsti dalla legge non rispondono solo ai bisogni abitativi, ma si inseriscono in un contesto di sviluppo e valorizzazione di competenze verso l'autonomia e di promozione dell'inclusione sociale.

71. Cosa si prevede concretamente in merito?

Nel decreto attuativo si trova un passaggio molto importante, dove si prevede che, nel progetto personalizzato, ove ritenuto opportuno, si possono coinvolgere i servizi per il collocamento mirato. Questo significa che, a maggior ragione, per le persone per cui si predispose un progetto individuale anche per il "Durante e Dopo di Noi" occorre avere grande attenzione a valutare, laddove possibile, il suo inserimento attivo nel mondo del lavoro.

72. L'attuazione delle misure di cui alla Legge n. 112/2016 a cosa dovrà fare riferimento in tutto il territorio nazionale?

La Legge n. 112/2016 prevede espressamente che devono essere definiti i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire, alle persone destinatarie della Legge 112/16, in tutto il territorio nazionale.

73. Allora a breve avremo i livelli essenziali previsti dalle Legge 112?

No, il procedimento è ancora lungo e complicato, ma la legge prevede che nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata deve definire con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge 112/16, gli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare ai soggetti specificamente beneficiari delle misure, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo Nazionale.

74. Ma allora visto che i sei mesi sono già trascorsi, questo decreto è già stato emanato?

No, il Ministero ha detto che, per fare questo decreto, che fisserà gli obiettivi di servizio nelle more di emanazione dei Lep, ci vorrà ancora del tempo e che è meglio aspettare e, prima, vedere come si comincerà a dare attuazione alla Legge 112/16.

75. Le Risorse della Legge 112/16 sono aggiuntive e integrative rispetto a quelle già esistenti o sono sostitutive?

Le risorse sono aggiuntive ed integrative rispetto alle prestazioni ed ai servizi destinati alle persone con disabilità grave da parte delle Regioni e dalle autonomie locali.

76. Come occorre regolarsi con la quota sanitaria?

I finanziamenti destinati alle misure indicate nella legge e nel decreto attuativo ove fossero di natura sociosanitaria, sono finalizzati alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza e non sono sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari, a quelli sanitari.

Soggetti deputati ad attuare le misure

77. Come sarà possibile attuare tutto questo?

Questo rappresenta il vero punto critico. Infatti è previsto che siano le Regioni a dover attuare la legge, previa predisposizione di un proprio programma attuativo regionale, definendo altresì i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte, unitamente alle ipotesi di revoca dei finanziamenti.

Le Regioni dovranno altresì promuovere interventi volti al riutilizzo di patrimoni resi disponibili dai familiari o da reti associative di familiari di persone con disabilità gravi e possono direttamente partecipare agli interventi di cui alla Legge n. 112/2016.

78. Quindi, siamo alle solite: ora ogni Regione potrà fare quello che vuole e la legge non sarà applicata in modo uniforme su tutto il territorio nazionale?

Il rischio c'è, ma trattandosi di un legge finanziata da un Fondo nazionale le regioni dovrebbero essere costrette dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a muoversi entro il perimetro di quanto previsto dalla legge stessa e dai suoi decreti attuativi.

79. Oltre alle Regioni, chi avrà il compito di dare attuazione alle legge?

Sicuramente le aziende sanitarie e gli enti locali. Infatti, entrambe le istituzioni devono garantire che vi sia un'ideale équipe multi professionale, che effettui la valutazione multidimensionale e rediga il progetto individuale ex art. 14 Legge n. 328/00.

Inoltre, entrambe le istituzioni devono garantire che le misure a valere sul Fondo siano integrate con i servizi e le prestazioni di assistenza e promozione della persona, che comunque istituzionalmente devono assicurare e che, semmai, già stanno erogando. Gli Enti locali possono altresì direttamente partecipare alle misure di cui alla Legge n. 112/2016.

80. Ma, a prescindere dalla Legge 112/16, che cosa devono garantire le Regioni e le Province autonome alle persone con disabilità?

Tutte le leggi che già esistevano prima della Legge n. 112/16 continuano a produrre i loro effetti e, pertanto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono garantire, nell'ambito territoriale di competenza, i macro livelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione.

81. Gli enti del terzo settore e le associazioni di familiari che ruolo hanno?

Gli enti del terzo settore, anche attraverso le loro organizzazioni maggiormente rappresentative sulla materia, devono essere chiamati ad esprimersi, dalle regioni, sui provvedimenti di attuazione.

Questo è espressamente previsto dalla Legge n.112/2016, laddove si legge che "Le attività di programmazione degli interventi prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità".

82. I familiari o le associazioni possono mettere a disposizione propri beni ed immobili?

Certamente, anzi sono previste delle agevolazioni importanti.

83. Oltre a familiari ed associazioni, possono intervenire privati?

Sì, sia come Enti del terzo settore sia come soggetti di diritto privato, ma se con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità.

Agevolazione fiscale per polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave

84. In cosa consiste l'agevolazione fiscale prevista dalla Legge n. 112/16 per le polizze assicurative?

Vi è la possibilità di detrarre, dall'imposta sui redditi, il 19% di quanto speso per premi di assicurazioni aventi ad oggetto rischio morte a beneficio di persone con disabilità grave. Quindi un genitore, che stipula una polizza assicurativa per caso di propria morte con beneficiario il proprio figlio con disabilità grave, potrà fruire di tale agevolazione per i premi versati nel corso dell'anno.

In ogni caso la detrazione prevista dalla Legge n. 112/2016 può calcolarsi su un importo massimo di euro 750,00, portando quindi al massimo un risparmio effettivo di euro 142,50 all'anno.

85. Ma non esisteva già un'agevolazione fiscale per le polizze assicurative?

Sì, ma la detrazione d'imposta era rispetto ad un importo massimo di spesa di euro 530,00 euro (con un risparmio quindi, al massimo, di 100,70 euro all'anno); con la Legge n. 112/2016 si è elevato l'importo massimo su cui calcolare la detrazione, portandolo a 750,00 euro e, quindi, determinando un vantaggio fiscale ulteriore (anche se solo) di poco più di 40,00 euro all'anno.

86. Chi può godere dell'agevolazione fiscale per la polizza?

Chiunque stipuli una polizza in favore di una persona con disabilità grave, quindi che abbia una certificazione di "handicap" con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge n. 104/1992.

N.B. A differenza di quanto previsto per le misure di servizi per il "Durante Noi, Dopo di Noi", in questo caso è **sufficiente la certificazione di disabilità grave** e non anche le condizioni ulteriori (disabilità non determinate dall'avanzare dell'età e assenza di sostegno familiare), né un progetto individuale (anche se sempre auspicato).

Agevolazioni fiscali e tributarie per i trust, i vincoli di destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter del codice civile ed i fondi speciali composti di beni sottoposti a vincoli di destinazione e disciplinati da contratti fiduciari in favore delle persone con disabilità grave

87. Per quali meccanismi giuridici di destinazione e protezione del patrimonio, in favore di una persona con disabilità grave, la Legge n. 112/2016 prevede delle agevolazioni?

L'articolo 6 della Legge n. 112/2016 prevede agevolazioni fiscali e tributarie per i trust, i vincoli di destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter del codice civile ed i fondi speciali composti di beni sottoposti a vincoli di destinazione e disciplinati da contratti di affidamento fiduciario.

88. Il beneficiario di tali meccanismi giuridici agevolati chi deve essere?

Una persona con disabilità grave, ossia con certificazione dello stato di "handicap" con connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992.

N.B. A differenza di quanto previsto per le misure di servizi per il "Durante Noi, Dopo di Noi", in questo caso è sufficiente la certificazione di disabilità grave e non anche le condizioni ulteriori (disabilità non determinate dall'avanzare dell'età e assenza di sostegno familiare), né un progetto individuale (anche se sempre auspicato).

89. Ma cosa è un trust in favore di una persona con disabilità grave?

È l'istituto giuridico in virtù del quale un soggetto (in genere il genitore) trasferisce la proprietà di un certo patrimonio ad altro soggetto cosiddetto "trustee" affinché lo gestisca, secondo la volontà del disponente, per uno scopo stabilito (per esempio la cura ed il mantenimento della persona con disabilità).

La figura del trustee può essere ricoperta da una persona fisica ovvero da una persona giuridica (per esempio una Associazione che si occupi della tutela di persone con disabilità).

In ogni caso, proprio a garanzia del beneficiario del trust, il patrimonio trasferito al trustee è sottoposto a due vincoli:

- di destinazione, in quanto utilizzabile solo ed esclusivamente per il raggiungimento dello

scopo prefissato dal disponente

- di separazione, in quanto giuridicamente separato dal patrimonio del trustee, quindi né nella disponibilità di questo per il raggiungimento di propri fini, né aggredibile dai creditori di quest'ultimo

90. Cosa si intende per vincoli di destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter del codice civile in favore di una persona con disabilità grave?

Tutti i vincoli che vengono apposti sui beni immobili e mobili registrati (autoveicoli, ecc.) e che risultano sui pubblici registri. Ai sensi dell'art. 2645 ter del codice civile, che così prevede:

"Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo."

91. Che cosa è il contratto di affidamento fiduciario con cui si vincola un patrimonio in favore dell'assistenza e cura di una persona con disabilità grave?

Il contratto di affidamento fiduciario è il frutto di una recente elaborazione dottrinale e rappresenta una nuova tipologia contrattuale che si affianca agli istituti del trust e dell'atto di destinazione previsto dall'art. 2645-ter c.c., in grado di realizzare una figura di patrimonio separato di fonte negoziale.

Tramite il contratto di affidamento fiduciario, un soggetto (c.d. affidante) si accorda con altro soggetto (c.d. affidatario) assegnare al medesimo determinate posizioni soggettive (beni mobili o immobili) affinché esse vengano gestite a vantaggio del/dei beneficiari, in attuazione di un programma "destinatorio" disposto dal primo, che il secondo è obbligato ad osservare e attuare.

92. Quali sono nello specifico le agevolazioni previste dalla Legge n. 112/2016 per i trust, i vincoli di destinazione di cui all'art. 2645 ter del codice civile ed i fondi speciali disciplinati da un

contratto fiduciario, se istituiti in favore di una persona con disabilità grave e per il suo progetto di vita?

La Legge n. 112/2016 prevede per tutti e tre i meccanismi giuridici volti alla protezione e destinazione di un patrimonio (costituito da beni mobili, immobili, diritti di credito, ecc.) le seguenti agevolazioni:

- esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni con cui eventualmente vengono conferiti i beni ed i diritti costituenti le tre misure giuridiche
- applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in maniera fissa per tutti i trasferimenti di beni e diritti in favore dei tre meccanismi giuridici
- esenzione dall'imposta di bollo di tutti gli atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee (chi dà seguito al trust) dal gestore (in caso di vincolo ex art. 2645 ter c.c.) o dal fiduciario (nel caso di fondi speciali disciplinati da negozio di fiducia)
- possibile applicazione, da parte dei Comuni, di aliquote ridotte o franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per gli immobili e per i diritti reali sugli stessi, conferiti in trust o all'interno di un negozio fiduciario
- deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali, donazioni ed altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti di trust e di fondi speciali disciplinati con contratti di fiducia, nel limite del 20% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 100.000 euro.

93. Per poter fruire delle agevolazioni fiscali e tributarie quali condizioni devono essere rispettate?

Per usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 6 L. n. 112/2016 il trust, il vincolo di destinazione o il contratto di affidamento fiduciario, deve essere istituito esclusivamente in favore di persone con disabilità grave ex art. 3 c.3 Legge n. 104/92 e fatto con un atto pubblico che indichi:

- i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; la funzionalità ed i bisogni specifici della persona con disabilità beneficiaria nonché le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni della stessa, comprese le attività finalizzate

a ridurre il rischio della istituzionalizzazione

- gli obblighi del trustee, del gestore o del fiduciario con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave e con riguardo alla rendicontazione del tutto, nonché chi debba controllare l'adempimento da parte del trustee, del gestore o del fiduciario di tali obbligazioni

- la destinazione dei beni di qualsiasi natura conferiti in trust, in vincolo di destinazione o con contratto fiduciario per l'esclusiva realizzazione delle finalità indicate

- il termine finale del trust, del vincolo di destinazione o del contratto fiduciario nella morte della persona con disabilità e la destinazione del patrimonio de residuo

94. Esistono altri meccanismi giuridici, oltre quelli agevolati dalla legge, per proteggere un patrimonio e destinarlo per il "Dopo di Noi"?

Sì, per esempio, i più comuni sono:

- sostituzione fedecommissaria
- contratto di mantenimento e rendita vitalizia
- diritto di usufrutto in favore di una persona con disabilità
- donazione modale
- polizze assicurative non solo per rischio morte, ma anche di accumulo (vedasi specifica polizza "Dopo di Noi" costruita da Cattolica spa secondo indicazioni di Anffas Onlus)

95. Ma allora perché scegliere l'uno o l'altro strumento, al di là delle piccole agevolazioni fiscali introdotte con la Legge n. 112/2016?

La scelta dell'utilizzo dell'uno o dell'altro strumento, meccanismo giuridico (o anche della varia composizione degli stessi) per destinare un patrimonio al «Dopo di Noi» va valutata caso per caso, semmai considerando i seguenti tre gruppi di variabili:

- la situazione personale e familiare (volontà e possibilità per la persona con disabilità di rimanere nella casa di abitazione, presenza di altri fratelli o sorelle conviventi o lontani dal nucleo familiare d'origine, ecc..)

- la situazione economica (presenza di patrimonio immobiliare che possono assicurare frutti civili per pagare compartecipazione ad una soluzione alloggiativa di tipo comunitario, ecc..)

- la situazione territoriale (presenza ovvero assenza di servizi di protezione e/o presa in carico, ecc..).

Indicazioni su come praticare la Legge n. 112/2016

In che modo si può evitare che, per l'ennesima volta, le leggi che riguardano le persone con disabilità rimangano solo sulla carta?

Prima di tutto occorre fare presto e non perdere tempo.

A distanza di un anno dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale, la legge non può ancora produrre alcun effetto proprio in quanto le Regioni fanno ancora il ping pong con il Ministero sui piani di attuazione.

Inoltre, bisogna avere bene in mente i vari momenti di costruzione, attuazione e valutazione di interventi per il "Durante Noi, Dopo di Noi" all'interno del più ampio progetto di vita della persona con disabilità, che si sviluppano secondo tale iter:

1) **presentazione della richiesta di progetto individuale** ex art. 14 Legge n. 328/00 con esplicita richiesta anche della previsione, all'interno di esso, di misure per il "Durante Noi, Dopo di Noi" o, se già esistente un progetto individuale, presentazione di istanza per implementazione del progetto stesso nell'ottica della Legge n. 112/2016;

2) **valutazione multidimensionale e costruzione di un progetto individuale** con relativo budget di progetto, ipotizzando anche già l'intervento finanziato eventualmente dalle risorse di cui alla Legge n. 112/2016, qualora lo stesso sia da attivare per la singola persona con disabilità (vedasi progetto di accrescimento di consapevolezza della stessa);

3) eventuale **verifica di idea progettuale da far finanziare col Fondo della Legge n. 112/2016 che ha come beneficiari ultimi più persone con disabilità insieme** (vedasi progetti di co-housing), comunque da integrare con le misure di assistenza e di cura già proprie dei singoli (per rimanere all'esempio del co-housing, ipotesi che qualcuno frequenti un centro diurno, non frequentato dagli altri conviventi con disabilità);

4) **attivazione delle misure**, con individuazione di quelle finanziabili attraverso Legge n. 112/2016;

5) **messa a regime delle misure** per singole persone o di tipo "comunitario" rispetto al territorio di riferimento ed al Piano Sociale di Zona;

6) **monitoraggio e valutazione** delle misure attivate e, poi, mantenute negli anni successivi, con analisi anche della rispondenza dei loro esiti con la precedente allocazione di risorse;

7) **bilancio degli interventi** anche per il mantenimento nel tempo degli interventi (distinguendo, anno per anno, tra quelli di nuova attivazione e quelli da mantenere);

8) **implementazione del sistema** ed allargamento progressivo della platea dei beneficiari.

FASE 1 - Richiesta del progetto individuale per ciascuna singola persona con disabilità o di misure all'interno di un progetto già esistente

Occorre richiedere innanzitutto la predisposizione di un progetto individuale, semmai già richiedendo che si valutino, all'interno di esso, anche interventi rispetto al "Durante Noi, Dopo di Noi".

FASE 2 - Valutazione Multidimensionale per un progetto individuale contenente già misure per il "Durante Noi, Dopo di Noi" finanziabili secondo la Legge n. 112/2016

Tale fase non deve essere utilizzata per scegliere chi può accedere alle misure della 112/2016, ma per **valutare l'intensità dei sostegni e per orientare il progetto di vita della singola persona con disabilità** e pensare, semmai all'interno di questo, le specifiche e mirate misure per cui richiedere il finanziamento ai sensi della Legge n. 112/2016 e che possono essere o per la singola persona o di tipo "comunitario", ossia per questa, in comune con altre persone con disabilità (vedi soluzione di co-housing).

Nella costruzione del progetto di vita si deve definire un **budget di progetto, individuando altresì la misura** (più idonea al progetto di vita) da poter finanziare secondo la Legge n. 112/2016, anche individuando, se necessario, le forme di integrazione con le altre risorse regionali o comunali compatibili e con eventuali risorse proprie della persona. A tal fine, strategica diviene l'individuazione di un'ideale figura che assuma il ruolo di "case manager", che coordini gli interventi e gestisca il budget di progetto.

Quindi i **progetti individuali non dovranno essere riferiti solo alle condizioni abitative della persona ma dovranno rappresentare anche le opportunità di vita attiva** che essa potrà svolgere con e senza il sostegno di eventuali servizi e/o sostegni formali o informali e dovranno essere corredati di specifico

budget di progetto che consideri tutte le risorse disponibili dal soggetto, individuando anche la figura o l'ente deputato all'assunzione del ruolo del case manager. In quest'ottica non deve essere posto un limite ai budget disponibili (trattandosi di budget di progetto, non è ipotizzabile una tariffazione pre-definita) e l'Isee sociosanitario non deve essere considerato una soglia di accesso, ma uno dei criteri per modulare i sostegni e i contributi e per stabilire le priorità.

Va perciò organizzato un **adeguato supporto formativo per le figure che faranno la valutazione e programmeranno gli interventi**. A tal fine è necessario che le Regioni promuovano (anche con il sostegno delle esperienze e gli strumenti già attivi e sperimentati) una attività formativa diretta al personale della Sanità e dei Comuni incaricati, che fanno parte delle Unità di Valutazione Multidimensionale, al fine di integrare le attuali conoscenze e strumenti, con quelli inerenti l'ICF e la valutazione della qualità della vita.

Si dovrebbe prevedere l'individuazione di criteri e condizioni, affinché l'attività di valutazione possa essere effettuata anche da reti di enti di terzo settore accreditati.

FASE 3 - Presentazione di idea progettuale di tipo "comunitario"

Occorre precisare che la domanda di accesso ai fondi della Legge n. 112/2016 per un'idea progettuale di tipo "comunitario" può essere presentata, secondo le indicazioni fornite dalle Regioni in base al proprio programma regionale:

- da **gruppi di famiglie**
- **dalle realtà di Terzo Settore** con comprovata esperienza
- **i servizi residenziali in un'ottica di de-istituzionalizzazione**

L'istanza deve essere sempre presentata d'intesa con le persone con disabilità, che dovranno essere sempre coinvolte, direttamente o attraverso idonee mediazioni, nelle scelte fondamentali del luogo di vita e "di con chi vivere".

In ogni caso l'Idea progettuale deve essere coerente con ciascuno dei singoli progetti individuali delle persone con disabilità investite della misura e con il coordinamento tra loro dei vari progetti individuali.

FASE 4 - Individuazione delle misure da attivare a valere sul Fondo Nazionale

Occorre fornire l'indicazione di sostenere prioritariamente progettazioni secondo la legge n. 112/2016 in cui vi sia **chiara compartecipazione di intenti tra persone/famiglie – enti con comprovata esperienza e coinvolgimento del comune** Piano di zona, onde evitare che singole progettualità, di difficile realizzazione, siano isolate e sganciate dalle istituzioni e dalle realtà associative con comprovata esperienza.

Occorre fornire indicazione circa la **possibilità di promuovere percorsi di de-istituzionalizzazione**, fornendo indicazione di priorità per le persone attualmente inserite in residenze che hanno le caratteristiche più distanti da quelle indicate nella Legge 112 (massimo 5 posti nella singola struttura o massimo 10 posti nella stessa struttura).

Oltre a sostenere e consolidare i progetti di vita per il Dopo di Noi coerenti con le misure previste dalla legge e già attivi in via sperimentale o non sperimentale, si ritiene di **indicare tra le priorità di intervento, i progetti individuali di persone con disabilità grave** ai sensi dell'art.3 comma 3 legge 104 più esposti al rischio di istituzionalizzazione e/o di isolamento e segregazione al proprio domicilio, a prescindere da distinzioni tra le cause, con particolare riferimento alla presenza di genitori anziani, mancanti, o con gravi difficoltà di salute o socio-economiche in coerenza con quanto previsto dall'art 4 DM 23/11/2016.

Occorre **evitare esclusioni** sulla base di caratteristiche personali dei soggetti con particolare riferimento alle situazioni a maggior complessità assistenziale ed a maggior complessità comportamentale.

Occorre individuare un **dispositivo di allocazione delle risorse diverso dal semplice Bando**, prevedendo strumenti atti a promuovere e favorire la co-progettazione tra ente locale, cittadini e realtà del terzo settore e a titolo puramente indicativo e perciò appare ragionevole ipotizzare un iter così strutturato.

Valutati i requisiti e stabilite le priorità di accesso tra le istanze pervenute, sarà possibile **avviare la fase di co-progettazione tra ente locale e richiedenti**, avendo cura di coinvolgere ed aggregare, su richiesta degli aventi diritto o laddove se ne ravvisi la necessità, le realtà di terzo settore con comprovata esperienza che possano adeguatamente supportare il progetto. Occorre fornire indicazione che per le persone che presentino elevate necessità di sostegno i progetti esplicitino con chiarezza come si intende adattare il contesto di vita, attraverso quali sostegni formali e informali.

FASE 5 - Coordinamento Territoriale tra le misure per il "Durante Noi, Dopo di Noi"

All'interno delle Cabine di Regia istituite per favorire l'omogeneità e l'integrazione territoriale degli interventi sociali e socio-sanitari si preveda la **costituzione di un gruppo di lavoro permanente tra i referenti dei piani di zona, del terzo settore, la componente sanitaria**, con il compito di coordinare tra loro le diverse progettualità Dopo di Noi presenti sul territorio, favorendo lo scambio di buone prassi, un costante collegamento di rete tra i progetti attivi anche al fine di prevenire o correggere in corso d'opera progettualità che presentino evidenti limiti di sostenibilità che siano avviate senza un adeguato supporto da parte di enti con comprovata esperienza.

FASE 6: Valutazione e vigilanza delle misure adottate ai sensi della Legge n. 112/2016

Occorre che le Regioni e le aziende sanitarie forniscano chiare indicazioni alle vigilanze non in senso sanzionatorio, ma verso la ricerca di eventuali criticità che possano essere oggetto di azioni migliorative da porre in essere con particolare attenzione alla **valutazione di efficacia dei progetti di vita**. Tra le aree di attenzione sarà opportuno verificare che i progetti di vita e le connesse misure adottate siano orientati a perseguire principalmente:

- emancipazione dal nucleo familiare;
- presenza di un completo progetto di vita art.14 legge 328/00 e coerenza tra questo e le misure adottate ai sensi della Legge n. 112/2016;
- obiettivi di miglioramento della qualità della vita;
- strategie per l'inclusione sociale attiva e la partecipazione sociale;
- strutture con caratteristiche della casa e con requisiti di civile abitazione.

Il perseguimento degli obiettivi di miglioramento nei vari domini della qualità di vita sarà individuabile solo ponendo, sin dall'inizio, degli indicatori di esito e verificando, nel tempo, attraverso il ricorso ad essi, il concreto cambiamento delle condizioni di vita.

FASE 7 - Bilancio della Gestione Complessiva dei Fondi Regionali Dopo di Noi

Innanzitutto le regioni devono partire dai seguenti dati:

- il numero delle persone che hanno richiesto ed ottenuto il progetto personalizzato, ai fini della Legge n. 112/2016;
- il numero delle persone che hanno necessità

di esigenze abitative extra familiari, in ossequio al progetto personalizzato;

c. le liste di attesa ed i tempi di assorbimento per l'accesso a ciascuna delle misure previste all'articolo 4 comma 1 lett. a), b), c), d) della legge n. 112 del 2016;

d. il numero delle persone inserite in ciascuna delle misure previste all'articolo 4 comma 1 lettere a), b), c), d) della legge n. 112 del 2016;

e. la dimensione, anche in termini di recettività, di ciascuna delle misure previste all'articolo 4 comma 1 lettere a), b), c), d) della legge n. 112 del 2016;

f. l'elenco e l'indirizzo delle strutture in cui le persone con disabilità grave fruiscono delle misure finanziate.

Verificato quanto sopra, occorre:

- prevedere la possibilità di **meccanismi di ri-allocazione e ri-distribuzione** su base territoriale di eventuali avanzi di fondi non utilizzati;

- rivedere, al termine di ogni annualità, la suddivisione di risorse del fondo regionale tra interventi strutturali e gestionali, al fine di garantire un efficace allineamento dell'allocazione delle risorse con le istanze che emergeranno dai diversi progetti di vita.

FASE 8 - Implementazione delle misure per il "Durante Noi, Dopo di Noi"

Una volta definiti i progetti globali di vita ed i progetti specifici sostenuti dai fondi della 112/16, si avvierà la fase di implementazione vera e propria: i progetti individuali che riusciranno a perseguire una decrescita nel tempo delle risorse pubbliche a favore di quelle comunitarie e sociali e quelli che riusciranno a prevenire l'istituzionalizzazione o la segregazione di persone con bisogni ad alta intensità di sostegno, costituiranno **prassi di eccellenza** per orientare la valutazione degli interventi e la riqualificazione delle misure che attuano la legge e per **renderle definitive in quanto livello essenziale di prestazione sociale**.

CONCLUSIONI

Verso Casa... seguendo tracce che aprono nuovi sentieri...

Decisamente apprezzabile sarebbe la possibilità di utilizzare i fondi della Legge 112/16 per generare moltiplicatori di investimenti, risorse e sperimentazioni, onde arrivare ad aumentare il numero di beneficiari di sostegni per l'emancipazione dalla famiglia e dai servizi residenziali. Ciò potrebbe anche essere fatto ripensando anche **una nuova prospettiva di sostegno che, appunto, persegua obiettivi di inclusione sociale e partecipazione alla vita della comunità per tutte le persone con disabilità**, prevenendo e contrastando i fenomeni speculari di istituzionalizzazione in grandi strutture, segregazione ed isolamento domiciliare o gli eccessi di sanitarizzazione che stanno caratterizzando l'evoluzione dei sistemi di sostegno e presa in carico delle persone con disabilità.

Serve una prospettiva nuova che provi ad allargare e non a restringere le possibilità per ogni persona con disabilità di metter su casa, di emanciparsi dalla famiglia e dai servizi residenziali. Per questo ci piace l'immagine delle risorse 112/2016 come

poche "briciole" rispetto al quadro complessivo delle risorse attualmente investite da molte Regioni a sostegno delle persone con disabilità...

Ma, "briciole" importanti perché possono tracciare "sentieri nuovi" che aprano per tutte le persone con disabilità la **possibilità di progettare la propria vita, a partire dalla possibilità di scegliere dove vivere e con chi vivere...** Sentieri che siano insieme il ritorno ad prospettiva di vita non necessariamente legata ad una struttura speciale ed anche l'avvio verso un futuro di nuove prospettive esistenziali per ogni persona adulta con disabilità, anche oltre la specifica platea dei beneficiari della legge n. 112/2016... Una sorta di "ritorno al futuro", inteso come spinta propositiva a rimettere in moto processi rigenerativi del nostro sistema di welfare, abbassando le soglie di accesso alla cittadinanza e contrastando i processi di esclusione e di emarginazione, che presentano costi di gestione ormai insostenibili e fonte di progressivo impoverimento della molta ricchezza e vitalità che ancora oggi caratterizza le nostre comunità.



Un welfare attento alle persone con disabilità non deve abbandonare i familiari nell'incubo del "Dopo di Noi", perché la presa in carico della persona è un percorso graduale, che garantisce forme di assistenza diverse durante tutto il corso della vita.

Garantisce cittadinanza, dunque inclusione nella società, a partire dalla scuola e dal mondo del lavoro.

**Sergio Mattarella - Presidente della Repubblica Italiana
in occasione della Giornata Nazionale delle persone
con disabilità intellettiva
Palazzo del Quirinale, 30 marzo 2016**



Collaborazioni messe in atto da Anffas Onlus per l'attuazione della Legge 112/2016 "Dopo di Noi"



**Associazione Avvocati
Matrimonialisti Italiani**
per la tutela delle Persone,
dei Minorenni e della Famiglia



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO



DOPO DI NOI
CATTOLICA & PROTEZIONE

UBI Banca, nel contesto del progetto di partnership "Durante e Dopo di Noi" a cui si affiancano Anffas Onlus e Gruppo Cooperativo CGM, ha dato avvio a "Trust in Life", il primo trust di un istituto di credito italiano in attuazione della legge sul Dopo di Noi. Prevista, inoltre, la messa a disposizione di strumenti finanziari e prodotti/servizi per sostenere iniziative di inclusione sociale

Anffas Onlus Nazionale ha siglato un protocollo di intesa con l'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani (A.M.I.) con l'obiettivo di promuovere la formazione, l'informazione e la cultura sui diritti delle persone con disabilità e loro famiglie; promuovere il dibattito sulle tematiche della famiglia con riferimento alle esigenze di miglioramento e di riforma della legislazione familiare; incoraggiare il confronto e la collaborazione con le altre figure professionali di tutto ciò che riguarda i diritti della persona senza eccezioni di sorta.

La collaborazione tra Anffas Onlus e il Consiglio Nazionale del Notariato è volta a far conoscere le novità introdotte dalla Legge 22/06/2016 n.112, nota come legge "Dopo di Noi", fra cui le importanti agevolazioni fiscali. I notai possono proporre gli strumenti più idonei per soddisfare l'esigenza di tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Grazie alla collaborazione tra Cattolica Assicurazioni e Anffas Onlus è nata "DOPO DI NOI", la soluzione assicurativa che assiste le persone con disabilità una volta rimaste sole. L'obiettivo è concreto: la polizza è rivolta a chi vuole accumulare un capitale per il sostegno della persona con disabilità quando non potrà più stargli vicino.

"Idee in Vetrina". Il primo market place solidale dove le persone con disabilità intellettive sono protagoniste!



"Anche io ho il diritto di contribuire alla società lavorando e mettendo a disposizione le mie capacità!"

Serena,

Autorappresentante di Ragusa

"E-Anffas: idee in vetrina", un progetto ambizioso e innovativo, realizzato anche grazie al contributo di UniCredit Banca attraverso l'assegnazione del contributo previsto dal Bando «Carta Etica» con cui è stata ideata e creata una piattaforma interattiva di **e-commerce solidale online**. Bomboniere, articoli da regalo, gioielli e accessori, prodotti alimentari: da oggi **chiunque, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento**, accedendo al sito **www.e-anffas.net** potrà accedere alla piattaforma, visualizzare e scegliere i prodotti realizzati dalle persone con disabilità intellettive all'interno delle strutture Anffas e riceverli, con le adeguate personalizzazioni ed attraverso una donazione, comodamente a casa propria. E-Anffas centralizza così, a livello nazionale, le attività di produzione, promozione e distribuzione di tali prodotti.

I navigatori della rete internet, scegliendo i prodotti e-Anffas, non solo **ricevono a casa propria un pezzo unico**, ma contribuiscono a stimolare e incoraggiare la creatività, la competenza artistica e artigianale delle persone con disabilità e **aiutano la creazione di modelli di attività lavorative autopromosse ed autosostenute**.

Più in particolare, le finalità perseguite attraverso il progetto sono volte a potenziare le capacità di **raccolta fondi ed autofinanziamento delle associazioni aderenti**, promuovere una **nuova cultura sull'e-commerce solidale** e disporre di un **grande catalogo online** di prodotti realizzati con l'apporto attivo di persone con disabilità. L'iniziativa è nata e si sviluppa attorno al moto "Non pesi, ma risorse produttive!" per promuovere la **conoscenza delle potenzialità delle persone con disabilità** nonché delle **attività lavorative e di socializzazione**. I prodotti realizzati rappresentano, infatti, la tangibile conferma che, adeguatamente supportate, **le persone con disabilità intellettive riescono ad esprimere le loro straordinarie capacità e potenzialità, anche in campo artigianale ed artistico. Le persone con disabilità divengono così persone produttive e una risorsa insostituibile per l'intera collettività!**

Le erogazioni liberali effettuate andranno a sostenere le singole strutture associative produttrici dei prodotti scelti!

Sono attualmente **22 le strutture Anffas ed enti a marchio** distribuiti sull'intero territorio nazionale, da Ragusa a Ticino, che aderiscono al momento all'iniziativa e oltre **300 i prodotti attualmente disponibili sulla piattaforma**, ma l'auspicio è che tale numero continui rapidamente a crescere e che cresca esponenzialmente il numero di persone con disabilità intellettive in tutta Italia coinvolte in questo ambiziosissimo progetto.

Si consiglia quindi a tutti una visita sul sito di **www.e-anffas.net** per soddisfare la propria curiosità e lasciarsi tentare dagli elaborati in vetrina...e quale modo migliore di rendere ancora più unici e speciali i tuoi giorni importanti se non con le bomboniere realizzate appositamente dalle persone con disabilità intellettive? Ricorda, ogni creazione è unica!

Vieni a scoprirlo su www.e-anffas.net





SOSTIENI LA FONDAZIONE NAZIONALE "DOPO DI NOI" ANFFAS

La Fondazione si sostiene grazie alla generosità dei donatori, a partire dalle famiglie Anffas, e quindi l'aiuto di ciascuno è di fondamentale importanza.

Possono essere fatte offerte in denaro, lasciti e legati testamentari

Donazioni in denaro

Versamento sul conto corrente intestato a Fondazione Nazionale Dopo di Noi Anffas Onlus

Banca Prossima: IBAN IT65 B033 5901 6001 0000 0001 687

Ubi Banca Popolare di Bergamo: IT 62 A 05428 03200 000000009116

Lasciti testamentari "Per Esserci, Sempre!"

La Fondazione Dopo di Noi cura l'acquisizione dei lasciti testamentari e delle donazioni espresse a suo favore, nel rispetto degli adempimenti prescritti dalla legge. La stessa Fondazione garantisce che quanto ricevuto sarà utilizzato in modo attento, trasparente ed efficace, ed esclusivamente per realizzare le finalità istituzionali previste dallo statuto.

La Fondazione fornisce supporto anche ai genitori che desiderano di lasciare al proprio figlio l'alloggio e/o altri beni.

Scrivi a fondazionedopodinoi@anffas.net per maggiori informazioni

Dona il TUO 5x1000 per il "Dopo di Noi"

Scegli la Fondazione Nazionale Dopo di Noi Anffas per garantire un futuro di qualità e protetto per le persone con disabilità intellettiva e/o relazionale.

CF: 95013020102

Via Casilina 3/T - 00182 Roma

Tel. 063611524 – 063212391 - fondazionedopodinoi@anffas.net

www.anffas.net – sezione dedicata